

**C O M U N E D I M O N T E R E A L E**  
Provincia dell'Aquila

=====

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE

**Numero 32 Del 26-03-18**

-----

**Oggetto: Approvazione programma triennale di fabbisogno di personale 2018/2020.**

-----

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 10:10, nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

=====

<b>GIORGI MASSIMILIANO</b>	<b>Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>MARINI CARLO</b>	<b>Vicesindaco</b>	<b>P</b>
<b>MARCHETTI BERARDINO</b>	<b>Assessore</b>	<b>A</b>

-----

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Ha partecipato alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Pascarella Maria.

Il Presidente GIORGI MASSIMILIANO in qualità di Sindaco ha dichiarato aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i loro pareri:

[ ] il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica.

[ ] il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile.

[ ] il revisore del conto.

PREMESSO CHE:

-secondo il dettato normativo del D. Lgs. n.267/2000 e del D. Lgs. n.165/2001 è specifica competenza della Giunta Comunale definire, tra l'altro, gli atti generali di organizzazione del personale;

-il sopra citato D. Lgs. n°267/2000 stabilisce:

- All'art.89, comma 5 che “gli Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dal testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti”;
- All'art.91, comma 1, che “gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;

RICHIAMATI l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 “Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche” e l'art.39 della Legge 449/1997, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo della programmazione triennale del fabbisogno di personale, contemplando il rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa sostenuta per il personale;

VISTO il Decreto Legge n.90 del 24 Giugno 2014, convertito con Legge n.114 del 2014 che, in materia di spesa di personale, fatto salvo l'obbligo di rispettare il Patto di stabilità interno (art.76, comma 4, del D.L. n.112/08 convertito con Legge n.133/08 in vigore):

- Introduce il comma 557-quater della Legge n.296/06 (ancora in vigore) stabilendo che gli Enti soggetti al Patto di stabilità a decorrere dall'anno 2014 devono assicurare il contenimento delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e dell'Irap, con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
- Abroga l'art.76, comma 7, del D.L. n.112/08 convertito con Legge n.133/08;

VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75, entrato in vigore il 22 giugno 2017, con il quale sono state apportate modifiche e integrazioni al D.Lgs. n.165/2001 e, in particolare, all'art.35 comma 4 del testo Unico Pubblico Impiego è stato previsto che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'art.6, comma 4 dello stesso Decreto, come modificato dal D.Lgs. n.75/2017;

VERIFICATO che:

- Il suddetto piano triennale dei fabbisogni deve essere adottato dalle amministrazioni in coerenza, tra l'altro, con le linee di indirizzo emanate, ai sensi dell'art.6 ter del D.Lgs. n.165/2001, con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e, con riguardo agli enti locali, il citato Decreto deve essere adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata;
- Le citate linee di indirizzo per la pianificazione del personale sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.75/2017 e, al momento, non sono ancora state emanate e, in ogni caso, in sede di prima applicazione, il divieto di procedere ad assunzioni in mancanza del piano triennale dei fabbisogni, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo citate;

PRESO ATTO che le facoltà assunzionali sono attualmente definite:

- dal comma 228 della Legge n.208 del 2015 (Legge di stabilità per il 2016) come modificato dall'art.16, comma 1-bis, D.L. 24 giugno 2016, n.113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n.160 e successivamente, dall'art.22, commi 1-bis e 2, D.L. 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n.96, che testualmente recita:  
*“Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'art.1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n.296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio la predetta percentuale è innalzata al 100%. Ferme restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'art.1, comma 557-quater, della Legge 27 dicembre 2006, n.296, per la regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12% del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo è innalzata per gli anni 2017 e 2018, al 75%. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'art.1, comma 421, della citata Legge n.190 del 2014, restano ferme le percentuale stabilite dall'art.3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n.114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018”;*
  - dall'art.3 comma 5 del D.L. 90/2014 che consente di assumere personale con qualifica dirigenziale nel 2018 e 2019 per il 100% della spesa dei cessati rispettivamente nel 2017 e 2018;
  - dall'art.7, comma 2 bis del D.L. 14/2017 convertito in legge 18 aprile 2017, n.48 che consente di assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel 2018 per il 100% della spesa del personale dello stesso profilo cessato nel 2017;
  - per consolidata espressione delle varie sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti non sono soggette a limitazioni di capacità assunzionale le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, nel limite della quota d'obbligo e l'acquisizione di personale tramite l'istituto della mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n.311, purchè il passaggio di personale avvenga tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa;

VISTO che:

- l'art.3, comma 5, del D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge 114/2014 prevede che “A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
- è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente, come da pronuncia della Corte dei Conti Sezione Autonomie, con deliberazione n.27/2014;

- pertanto, secondo la previsione del citato art.3, comma 5 del D.L. 90/2014, possono essere utilizzati i residui ancora disponibili relativi alle facoltà assunzionali degli anni 2015, 2016 e 2017;

VISTO l'art.9, comma 28, del D.L. n.78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 30/07/2010, n.122 e ss.mm.ii. secondo cui gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii. possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale. Le limitazioni predette non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

VISTO il D.L. n.113 del 24/06/2016, convertito con Legge 7 agosto 2016, n.160, art.16, comma 1-quater che testualmente recita: *“All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: “Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267””*;

VISTA la dotazione organica di questo Comune, quale, rideterminata, da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n.31 del 26/03/2018;

DATO ATTO che il Comune di Montereale:

- ha ottemperato all'obbligo di contenimento delle spese di personale di cui all'art.1 comma 557 della L.296/2006, così come stabilito al comma 557 quater integrato dal comma 5 bis dell'articolo 3 del D.L. 90/2014, convertito dalla Legge 114/2014;
- ha rispettato gli obiettivi poste dalle regole sul pareggio di bilancio;
- ha rispettato il principio di “contenimento della spesa per il lavoro flessibile” in relazione a quanto previsto dall'art.9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito dalla Legge 122/2010, così come modificato dall'art.11, comma 4 bis del D.L. 90/2014 convertito dalla Legge 114/2014;
- ha un rapporto dipendenti/popolazione per l'anno 2017 inferiore a quanto stabilito nel Decreto Ministeriale del 10/04/2017 previsto dall'art.263, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000;

PRESO ATTO che il budget assunzionale per il triennio 2018/2020 risulta esser calcolato in funzione delle cessazioni del 2017 nonché dell'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali del triennio precedente 2015/2017 secondo il seguente schema:

- A) Facoltà assunzionali 2018. Cessazioni del 2017: Anzuini Bruno costo annuo € 28.515,30. La facoltà assunzionale è pari al 75% della cessazione dato il rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quanto stabilito nel D.M. 10/04/2017 previsto dall'art.263, comma 2, D.Lgs.vo n.267/2000 (rapporto inferiore a 1/142). Pertanto la facoltà assunzionale è pari ad € 21.386,00 (75% di 28.515,30);
- B) Resti delle facoltà assunzionali 2017: € 0 data l'assenza di cessazioni nel 2016;
- C) Resti delle facoltà assunzionali 2016. Cessazioni 2015: Di Maio Angelo + Caramè Pietro = Costo annuo € 59.727,27. La facoltà assunzionale è pari al 100% dato il rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quanto stabilito nel D.M. 10/04/2017

previsto dall'art.263, comma 2, D.Lgs.vo n.267/2000 (rapporto inferiore a 1/142) ed un rapporto spesa personale/spesa corrente inferiore al 24%;

- D) Resti delle facoltà assunzionali 2015. Cessazioni 2014: Solfaroli Osvaldo = costo annuo € 30.382,93. La facoltà assunzionale è pari al 60% dato il rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quanto stabilito nel D.M. 10/04/2017 previsto dall'art.263, comma 2, D.Lgs.vo n.267/2000 (rapporto inferiore a 1/142). Pertanto la facoltà assunzionale è pari ad € 18.229,76 (60% di € 30.382,93);

TOTALE FACOLTA' ASSUNZIONALI € 99.343,03 (21.386,00 + 59.727,27 + 18.229,76);

DATO ATTO della volontà di assumere a tempo pieno e indeterminato n.2 unità, entrambe di cat. C1, per costo complessivo annuo di € 59.080,00, di cui:

- A) N.1 unità da destinare all'Area Sisma mediante ricorso a procedura di valorizzazione delle competenze acquisite ex art.20, comma 2, D.Lgs.vo n.75/2017 e Circolare n.3/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- B) N.1 unità da destinare all'Area di Vigilanza;

DATO ATTO, altresì, della volontà di assumere a tempo pieno e determinato per mesi sei di un istruttore di vigilanza, Cat. C1, da utilizzare nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione della medesima figura a tempo indeterminato nonché della volontà di prorogare fino al 31/12/2018, n.2 operai B1 assunti a tempo pieno e determinato fino al 31/03/2018 ed un operaio B1 assunto a tempo parziale 50% e determinato fino al 30/06/2018;

CONSIDERATO: che questo Comune, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è stato sottoposto al patto di stabilità dal 01/01/2013;

VISTA l'allegata attestazione (**Allegato "B"**) rilasciata dal Responsabile dell'Area Finanziaria, con la quale si assicura il rispetto **dei limiti di spesa per le assunzioni a tempo determinato ex art.9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e s.m.i. nonché del rispetto del principio di contenimento della spesa di personale nella media della spesa di personale nel triennio 2011/2013;**

ACQUISITO il parere favorevole da parte del Revisore dei Conti (**Allegato "A"**);

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.8 del 26/01/2018 di approvazione del piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità, predisposto ai sensi dell'art.48, comma 1, del D. Lgs.198/2006;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.7 del 26/01/2018, con la quale è stata effettuata, con esito negativo, la ricognizione delle eccedenze di personale di cui all'art.33 del D. Lgs.vo n.165/2001, modificato dall'art.16 della Legge n.183/2011;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.30 del 26/03/2018 con cui è stato approvato il Piano delle performance 2018/2020 ed il Piano degli Obiettivi per l'annualità 2018;

ACQUISITI i pareri previsti dall'art.49 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

DATO ATTO che dei contenuti essenziali del presente atto è stata data informativa alla organizzazioni sindacali con nota Prot. 2442/2018;

Con voti unanimi legalmente resi

DELIBERA

-le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo;

-di approvare, in ossequio alle norme ed ai vincoli in premessa richiamati, in considerazione delle esigenze dell'Amministrazione Comunale di Montereale, la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 come delineata nel seguente prospetto:

**2018: Assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.2 unità** cat. C1 di cui una nell'Area Sisma (mediante procedura di valorizzazione delle competenze acquisite ex art.20, comma 2 del D.Lgs.vo n.75/2017 e Circolare n.3/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica) ed una unità da destinare all'Area di Vigilanza;

**2018: Assunzione a tempo pieno e determinato** per mesi sei di un istruttore di vigilanza, Cat. C1, da utilizzare nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione della medesima figura a tempo indeterminato; **proroga fino al 31/12/2018** di n.2 operai B1 assunti a tempo pieno e determinato fino al 31/03/2018, e di un operaio B1 assunto a tempo parziale 50% e determinato fino al 30/06/2018;

2019/2020: Non sono previste assunzioni;

-di autorizzare il Segretario Comunale a prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato nonché ad attivare i procedimenti necessari all'instaurazione dei rapporti di lavoro conseguenti all'adozione del presente atto;

-di dare atto che la presente programmazione potrà essere integrata in funzione di limitazioni o vincoli rilevanti da innovazioni nel quadro legislativo in materia di personale degli enti locali.

Inoltre, con successiva e separata votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

-di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo n.267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data,

Il Responsabile del Servizio

**VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

osservato:.....

rilascia:

- ( ) PARERE FAVOREVOLE
- ( ) PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
- ( ) PARERE NON NECESSARIO.

Data,

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott.ssa Alessandra Sevi

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
GIORGI MASSIMILIANO  
Maria

Il SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Pascarella

Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione:

[ ] E' affissa all'albo pretorio comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1 d. leg.vo 18.08.2000 n. 267).

Il Responsabile del Procedimento

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione:

[ ] E' trasmessa contestualmente all'affissione, con elenco n. in data , ai capigruppo consiliari (art. 127 del d. leg.vo 18.08.2000 n. 267).

Dalla Residenza comunale lì .....

**Amministrativa** **Il Responsabile Area**  
**Dott. Francesco Graziani**

Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno.....:

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 d. Leg.vo 18.08.2000 n. 267)

a seguito della dichiarata immediata esecutività (art. 134 comma 4 del D. leg.vo) 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li .....

	<b>Il</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Area</b>
<b>Amministrativa</b>		<b>Dott. Francesco Graziani</b>	

=====